

Introduzione

Il diritto, la vita e la morte: una combinazione di parole inconsueta per i giuristi, che studiano la scienza sociale indirizzata a regolare le relazioni e che ha sempre avuto una naturale inclinazione a riflettere su ciò che concerne la vita e gli strumenti per tutelarla nel miglior modo possibile. Eppure il dialogo tra i cultori del diritto su detto tema ha fatto emergere aspetti dal contenuto paradossale.

Pur essendo elevato il diritto alla vita a diritto fondamentale, ad esso, in caso di morte istantanea a seguito di evento lesivo causato da un danneggiante, non viene riconosciuta tutela, sotto forma di risarcimento per la vita perduta.

Emerge in questo scenario il problema del cd. "danno tanatologico", problema che risiede nella difficile configurabilità del diritto al risarcimento del danno da perdita della vita che sorge in capo alla vittima di un illecito fatale e la trasmissibilità di tale danno in via successoria agli eredi. Il danno tanatologico è stato argomento di vari dibattiti giurisprudenziali e dottrinali in materia di responsabilità civile, segnando diverse tappe nel nostro ordinamento.

Delineato il campo d'indagine, è necessario considerare i profili attinenti al diritto alla vita che, collegati al tema della morte, hanno originato nel diritto civile tali problematiche e, uno sguardo d'insieme sulle norme costituzionali, europee ed internazionali può essere d'aiuto.

Il diritto alla vita è solennemente proclamato in tutte le Carte internazionali e sovranazionali che rappresentano la base da cui nascono gli strumenti di tutela dei diritti umani di cui dispone il mondo occidentale: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E se, nella Costituzione italiana, non è espressamente prevista una disposizione ove è solennemente riconosciuto

il diritto alla vita, ciò è dovuto alla scelta di base dei nostri Costituenti, di non restringere in un testo dei concetti che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione stessa.

Ciò comporta che la tutela del diritto alla vita si deve considerare insita nella nostra Carta fondamentale e, in particolare, garantita nell'art. 2, da cui si desume che tale diritto, inteso nella sua estensione più lata, è da iscriversi tra i diritti inviolabili e cioè, tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata. Sia a livello interno che esterno all'ordinamento, sussiste dunque una stessa considerazione del diritto alla vita, sussistono inoltre tutti i mezzi necessari affinché esso ottenga piena tutela eppure si desume, dallo stato attuale che si tenterà di tratteggiare e di quello sussistente in passato, che esso paradossalmente nel caso di morte immediata a seguito di evento lesivo non gode di una dovuta protezione, con la conseguenza che anche la stessa dignità del soggetto leso viene a mancare nonostante la sua considerevole posizione in ambito costituzionale. Queste le considerazioni poste a fondamento di quell'intenso dibattito originatosi da coloro i quali porpongono con una certa insistenza l'introduzione nel nostro ordinamento del cd. danno tanatologico *iure hereditario*, o danno da perdita della vita, invocando una sola parola: giustizia. La richiesta impellente infatti è di fare giustizia e di dare una risposta alla coscienza sociale che non tollera l'irrisarcibilità del più alto dei valori. Ciononostante le continue risposte della Suprema Corte rifiutano in modo netto il danno da morte *iure hereditario*, ma polarizza l'argomentazione quasi esclusivamente sull'essere tale categoria un ossimoro concettuale.

Risposte che vengono riproposte in tale lavoro di tesi, al fine di contemperare il giusto bisogno di approfondimento teorico con le esigenze di consultazione e di reperimento di materiale selezionato ed utile a muoversi all'interno di un tema tanto intricato e sino ad oggi, privo di solidi riferimenti di diritto positivo. In questo senso non potrà prescindere da una disamina preliminare del vissuto

del complesso impianto del danno non patrimoniale in genere, per poi fornire una panoramica d'insieme sui danni collegati all'evento luttuoso.

Si entrerà poi nello specifico dell'analisi sul danno tanatologico in senso stretto tentando di fornire un'analisi quanto più approfondita possibile delle sentenze emesse dai giudici della Suprema Corte, fino ai nostri giorni.

Si vuole, dunque, ripercorrere le fasi del mancato riconoscimento ai fini risarcitori dell'ingiusta privazione della vita e del percorso evolutivo che ha portato la giurisprudenza ad esprimersi in questo senso, passando in rassegna tanto le tesi negazioniste di gran lunga prevalenti, quanto quelle orientate al recupero di tale risarcibilità.

Per tale via è offerto un contributo argomentativo per riconoscere l'autonoma rilevanza a fini risarcitori dell'ingiusta privazione della vita, senza alterarne la tipica funzione compensativa, reclamabile dagli eredi indipendentemente da altre poste eventualmente spettanti *iure proprio*.

Una totale immersione in un tema tanto delicato che fornirà anche la possibilità di analizzare quanto la Cassazione sia stata astuta nel sostituire quel mancato riconoscimento della risarcibilità di tale danno, con soluzioni palliative, di cui l'ultima, l'ordinanza n. 18056 del 2019, è una espressa dimostrazione che pertanto sarà accuratamente analizzata oltreché criticata.

Anche in questo caso infatti la Suprema Corte, proprio come affermato in precedenza, si sofferma nuovamente sul danno tanatologico come mero ossimoro concettuale e al fine di farlo apparire una mera fantasia degli interpreti, perlopiù priva di significato, lo spazza via completamente introducendo contemporaneamente una soluzione che crede essere definitiva: il danno da uccisione. Con tale nuova tipologia di danno, che si sostanzia nel caso di morte in seguito ad evento lesivo, purchè la stessa non sia istantanea, la Cassazione crede di aver fatto morire il problema relativo al danno tanatologico, tema questo a mio avviso, che mai morirà nonostante il nuovo principio di diritto espresso dalla Corte, stia manifestando la sua produttività.

Questo perché ogni qual volta, ci si soffermerà sul diritto, sulla vita e sulla morte, una domanda, ad opera di coloro i quali risulteranno maggiormente sensibilizzati da detto tema, sorgerà spontanea: il diritto alla vita esplicitamente consacrato e protetto da molteplici fonti va preso sul serio nell'ordinamento italiano oppure finisce con l'assumere le sembianze di una nobile dichiarazione di principio, con una valenza concreta circoscritta?

In conclusione di quanto esposto, si può dar spazio a quanto espresso da un autorevole voce del passato, Epicuro, che perfettamente si sposa con il tema cardine di questo lavoro e con l'attuale soluzione ritrovata dall'autorità nomofilattica:

La morte, il più atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte non c'è, quando c'è lei non ci siamo noi. Non è nulla né per i vivi né per i morti. Per i vivi non c'è, i morti non sono più.

(Epicuro)

CAPITOLO I

EXCURSUS SUL DANNO NON PATRIMONIALE

1. Il danno non patrimoniale: nozione, tipicità, problematiche

Gli interessi umani possono inquadarsi in diverse categorie a seconda che l'interesse colpito dall'attività lesiva si appunti su beni dotati o meno del requisito della patrimonialità, determinando di conseguenza un sistema di classificazione del danno in patrimoniale e non patrimoniale.¹

Il "danno patrimoniale" consiste nella lesione di un interesse al conseguimento o alla conservazione di beni patrimoniali e dunque lesione di utilità patrimoniale; mentre il "danno non patrimoniale", consiste nella lesione di un interesse al conseguimento od alla conservazione di beni non patrimoniali e dunque nella lesione di utilità non patrimoniali.²

Il problema dei danni non patrimoniali ha trovato occasione di sviluppo e risonanza nel fervore di studi e di interessi sorti intorno al danno alla persona intesa come lesione dell'integrità psico-fisica: invero, la lesione alla persona che si traduca in un danno di carattere patrimoniale è sempre risarcibile, i problemi sorgono invece quando dal fatto lesivo abbia origine un danno di natura non patrimoniale.³

Problemi sorti anche a causa della regola di tipicità accolta dal nostro legislatore in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.⁴ Infatti, il sistema introdotto

1 DE CUPIS A., *Il danno: teoria generale della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano 1979, pp. 59 ss.

2 ROSSETTI M., *Il danno non patrimoniale, cos'è, come si accerta e come si liquida*, Giuffrè, 2010, p. 45.

3 DE GIORGI M. V., *Danno*, in *Enciclopedia Treccani*, vol. XI, 1994, pp. 3-5.

4 ZIVIZ P., *La riforma del danno non patrimoniale*, in www.studiocataldi.it.

dal codice civile attualmente vigente è stato generalmente interpretato nel senso di aver configurato una bipolarità tra il danno patrimoniale, cui farebbe riferimento l'art. 2043 e il danno non patrimoniale, cui farebbe riferimento l'art. 2059. Da ciò discenderebbe ulteriormente, secondo questa impostazione, la tipicità del danno non patrimoniale, risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, in contrapposizione alla atipicità del danno patrimoniale risarcibile in tutti i casi in cui si sia verificata la lesione di un interesse giuridicamente protetto. Nel sistema dei codici la regola di tipicità di tali tipologie di danno si realizza mediante un duplice rinvio: dall'art. 2059 c.c. all'art. 185 c.p. da cui si ricava la regola della risarcibilità dei danni non patrimoniali nei soli casi determinati dalla legge, che sono stati tradizionalmente individuati nei danni derivanti da reato.⁵ Il codice civile del 1942 ha, quindi, sì espressamente previsto il risarcimento dei danni non patrimoniali, a differenza del codice civile previgente, ma secondo un principio di tendenziale irrisarcibilità. Questo principio discende dalla tradizionale concezione del diritto privato come ordinamento costituito a tutela di interessi economici e quindi dalla concezione cosiddetta paneconomica del diritto privato. Gli interessi non economici sarebbero di massima giuridicamente irrilevanti e la loro risarcibilità richiederebbe quindi un controllo normativo a monte volto ad evitare che il diritto di risarcimento diventi occasione di abusi a carico del danneggiante. L'art. 185 c.p. riconosce come rilevanti i danni non patrimoniali derivanti da reato in quanto il diritto penale tutela valori sociali di rilevanza pubblica, la cui violazione impone di assicurare alla vittima una completa riparazione del danno da lei sofferto, non solo economico ma anche non economico.

La regola di tipicità dunque, finisce per tradursi in una discriminazione tra i danneggiati, distinguendo fra vittime di un reato e vittime di un illecito civile, giustificabile certamente dal punto di vista della gravità in cui versa la vittima di

⁵ SALVI C., *Danno*, in *Digesto*, discipline privatistiche, sez. civile V, pp. 69-70.

un reato ma non egualmente a livello costituzionale sussistendo, nel nostro ordinamento il principio di uguaglianza sancito dall' art.3 Cost.

Al fine di scongiurare il rischio di lasciare priva di tutela la persona umana o di garantirle scarsi ed inidonei meccanismi di tutela, nonostante la centralità e la rilevanza primaria riservate ad essa dal testo costituzionale, la regola di tipicità non viene più intesa come espressione di tassatività grazie all'intervento della Cassazione, con le celebri sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003^{6 7}, anche note come sentenze gemelle, in cui ha osservato che

"il danno non patrimoniale deve essere inteso come ampia categoria, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente la persona " .

Tali sentenze segnano un nuovo sviluppo dell'*iter* che da una concezione «patrimonialistica» di danno, è culminata in una concezione «personalistica», avente come punto di riferimento l'individuo e come fine la tutela non solo dei suoi diritti patrimoniali ma, prima ancora, della sua persona.

Risultato di tale evoluzione è il recupero dell'essenza dell'art.2. Cost., nato come vincolo per l'interprete affinché si possano attribuire i connotati di diritto fondamentale anche ad altre libertà e valori non espressamente tutelati dalla Carta Costituzionale. Recupero che non si pone in contrasto con l'art. 2059 c.c., ma piuttosto determina un ampliamento del suo contenuto normativo ed ambito di applicazione, mediante il riferimento ai diritti della persona riconosciuti nella Carta Costituzionale.⁸ Evoluzione che ha suggerito alla Cassazione un nuovo orientamento in tema di danno non patrimoniale, cristallizzato nella sentenza n. 26972 dell' 11 novembre 2008 in cui le Sezioni Unite affermano che

"il danno non patrimoniale di cui parla l'art.2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da

6 Cass. Civ., 31 maggio 2003, n. 8827, in *Danno e resp.*, 2003, p. 816 ss.

7 Cass. Civ., 31 maggio 2003, n. 8828, in *Il Foro italiano*, 2003, p. 2272 ss.

8 CASTRONOVO C., *La nuova responsabilità civile*, Giuffrè, Milano 2006.

rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.. L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c., elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue. L'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità si ricava dalle norme che prevedono siffatta tutela [...]"⁹.

E' per effetto di tale estensione che dunque, i danni non patrimoniali si possono analizzare sulla base di una tripartizione molto diffusa in dottrina e giurisprudenza: danno morale, danno biologico, danno esistenziale. Tripartizione valida solo ai fini descrittivi del contenuto pregiudizievole preso in esame al fine di dare contenuto e parametrare la liquidazione del danno risarcibile, restando quella del danno non patrimoniale una categoria unitaria, non suscettibile di suddivisione in categorie.¹⁰ E' dunque necessario prendere atto della incomprimibile articolazione al suo interno del sintagma danno non patrimoniale: articolazione che corrisponde del resto a quella che viene definita come la «densità funzionale della categoria normativa del danno non patrimoniale».¹¹

Più di recente, restando sempre sullo stesso tema, la Cassazione ha evidenziato che

⁹ CASSANO G., *Manuale del risarcimento per il danno alla persona*, Maggioli Editore, 2014, pp. 205-206; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Riv. Dir. Civ.*, 2009, 4-5-6, II.

¹⁰ NAVARRETTA E., nota a Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in *Il Foro Italiano*, Vol. 126, settembre 2003, pp. 2271-2301.

¹¹ SCOGNAMIGLIO C., *Il danno non patrimoniale nel tempo della complessità*, aprile 2010, in www.personaedanno.it.

"In tema di danno non patrimoniale, la natura unitaria dello stesso deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica. In tale ottica, natura unitaria sta a significare che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza o del rapporto parentale" ¹².

1.1. Il danno morale

Il danno morale è la più remota voce di danno non patrimoniale ricomprendente il c.d. *pretium doloris*.¹³ Reduce di un lungo processo evolutivo, viene individuato nel suo momento originario come danno non patrimoniale. Al danno non patrimoniale inteso come danno morale, il codice dedica l'art. 2059 c.c., identificandolo quindi con il dolore fisico o psichico sofferto dalla vittima di un reato.¹⁴ Il codice civile, avendo rubricato l'art. 2059 c.c. con l'espressione di danno non patrimoniale, avrebbe potuto far sorgere il dubbio che questi danni fossere identificabili in negativo attraverso un'operazione di sottrazione che

¹² Cass. civ., 14 novembre 2017, n. 26805, in *Foro it.*, 2018, 3, I; V. anche Cass. Civ., 23 settembre 2016, n. 18746, in *Diritto e giustizia*, 2016; Di recente, il Tribunale sez. VI - Milano, 10 maggio 2019, n. 4542, «Nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno; conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita».

¹³ VIOLA L., *Danni da morte e da lesioni alla persona*, Cedam, 2009, p. 98:«come un transitorio turbamento, ovvero il c.d. *pretium doloris*».

¹⁴ CASTRONOVO C., *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Europa e diritto privato*, 2016, pp. 293-298.

isolasse, nel contesto dei danni patrimoniali, quelli che non si ripercuotessero sul patrimonio e quindi su interessi suscettibili di valutazione economica. A dire il vero, tale dubbio, almeno in una prima fase, non si è mai seriamente posto, essendo pressoché incontestato che i danni non patrimoniali di cui all'art. 2059 fossero i danni morali; conclusione questa che appariva confermata dall'art. 185 c.p. il quale, parlando di danni non patrimoniali conseguenti alla commissione del reato, sembrava implicare un riferimento ai patemi che un reato, per la sua gravità, può provocare nella sfera soggettiva della vittima, comportando peraltro un ulteriore passaggio logico: non tutti i patemi d'animo sono risarcibili, ma solo quelli conseguenti alla commissione del reato.

Tale parallelismo (danno non patrimoniale-danno morale), sopravvive fino alla rivoluzionaria sentenza n. 8828 del 31 maggio del 2003, con cui la III sezione della Cassazione, in considerazione della sentenza "gemella" n. 8827, ha stabilito che il danno non patrimoniale non può più essere identificato con il solo danno morale.¹⁵ Ragion per cui, d'ora in poi, il danno morale si identifica come una sottocategoria del danno non patrimoniale e, a seguito di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., non è più soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata principalmente all'art. 185 c.p., ma si identifica per ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti.¹⁶

Tale impostazione della giurisprudenza viene poi confermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza dell' 11 luglio 2003, n. 233, nella quale si afferma essere superata la tradizionale affermazione secondo cui il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si identificherebbe con il solo danno morale soggettivo, dovendosi adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, al fine di ricomprendere nella sua astratta previsione ogni danno di

¹⁵ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, *op. cit.*

¹⁶ Cass. civ., sez III, 15 luglio 2005, n. 15022, in *Giustizia civile, Massimario* 2005.

natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona.¹⁷ Effetto inevitabile di tale impostazione¹⁸ si rinviene nel 2008 con la sentenza n. 26972, con la quale la Cassazione conferma quanto statuito con le precedenti pronunce giurisprudenziali. Le Sezioni Unite, in tale occasione, intendono il danno morale come patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva ed interiore, recependo dunque, la sua tradizionale concezione dalla quale si distingue per il solo fatto di non limitare più la risarcibilità del danno alla sola ipotesi di ricorrenza di una fattispecie integrante reato.

Ulteriore connotato distintivo viene offerto al danno morale dalla Suprema Corte nel 2014 con la sentenza n. 1361. Oltre ad intendere il danno morale in modo tradizionale e cioè, come patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, argomenta la Corte, che esso va inteso anche come lesione alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana.¹⁹ Dopo le Sezioni Unite del 2008 il significato di danno morale dunque, ha subito una ulteriore evoluzione, fino a ricomprendere tra le sue cause anche la lesione della dignità della persona.

1.2. Il danno biologico

Secondo le definizioni contenute all' art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, all' art. 5 l. 5 marzo 2001, n. 57 ed agli artt. 138 e 139 cod. ass., il danno biologico si concretizza nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità

¹⁷ Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Giurisprudenza italiana*, 2004.

¹⁸ V. Cass. civ., 20 ottobre 2005, n. 20323, in *Riv. Giur. Circol. Trasp.*, 2006, 1.

¹⁹ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, in *Giustizia civile, Massimario* 2014.

di produrre reddito. Lesione che per lungo tempo non ha avuto il dovuto riconoscimento della risarcibilità, essendo il danno non patrimoniale identificato con il solo danno morale (cfr. paragrafo 1.1.).

Nessun rilievo veniva dato all'integrità psico-fisica fino agli anni '70, anni in cui si sviluppa l'idea secondo la quale accanto alla sofferenza soggettiva potesse essere risarcito anche il c.d. "danno biologico" o "danno alla salute", rientrante nella classe del danno non patrimoniale. L'inversione di tendenza rispetto al passato si registra con la celebre sentenza n. 796 del 21 marzo del 1973, in cui la Cassazione, tenuto conto dell'art. 32 Cost., statuisce:

"La salute è riconosciuta dall'art. 32 Cost. come diritto fondamentale dell'individuo oltre che come interesse della collettività. Si tratta quindi di un diritto del singolo e non di un semplice interesse legittimo. Da ciò, ossia dalla sua natura di vero e proprio diritto soggettivo, discende che dalla sua lesione scaturisce il diritto al risarcimento dei danni [...]"²⁰.

Per liquidare il risarcimento si faceva esclusivo riferimento al reddito da lavoro, alla percentuale di invalidità e all'età del danneggiato: un criterio dunque, particolarmente iniquo e fonte di ingiustizie. Al fine di correggere tali iniquità la giurisprudenza genovese alla metà degli anni '70, sviluppa l'idea secondo la quale il danno va inteso come lesione all'integrità psico-fisica in sé considerata.²¹ Percorso di un'idea che si cristallizza grazie al successivo intervento della dottrina pisana, testimone di una nuova figura di danno sancita definitivamente nel dettato della nota sentenza n. 184, del 14 luglio del 1986, in cui la Corte Costituzionale afferma che il danno biologico costituisce l'essenza del danno alla persona risarcibile, in ogni caso, indipendentemente dal fatto che

20 Cass. Civ., Sez. Un., 21 marzo 1973, n. 796, in *Il Foro Italiano*, Vol. 98, n.3, marzo 1975, pp. 689-692.

21 DE GIORGI M. V., *Danno alla persona*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol.XI, 1994, pp. 1 ss.